



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **Antonio Lotti**, nato a Napoli il 30/7/76 (C.F. _____) e **Samatha Fusco**, nata a Caserta il 7/8/84 (CF _____);

letta la relazione del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, rag. Angelo Farneti quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

considerato che ricorrenti, oltre che essere coniugi (se pur con procedimento di separazione in corso), condividono le ragioni e le circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi; pertanto, *“deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni, ferma restando la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente)”* . (cfr. Tribunale di Verona 12.05.2021);

rilevato che i proponenti non sono assoggettabili a procedure concorsuali;

rilevato che i ricorrenti sono proprietari di beni mobili e immobili, che mettono a disposizione della procedura, con la sola esclusione del veicolo Peugeot tg _____ appartenente a Antonio Lotti (immatricolato nel 2002), utilizzato per esigenze lavorative e, come tale, impignorabile;

ritenuto che, quanto ai redditi, dovrà tenersi conto della disponibilità – fino alla vendita – dell'immobile in cui risiede Samantha Fusco;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;



considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato, distinto per ciascun debitore;
tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;
ritenuto che la domanda possa essere accolta, dovendo la stessa essere intesa come richiesta di apertura della liquidazione del patrimonio (non potendosi procedere alla conversione della precedente procedura di sovraindebitamento già estinta per rinuncia);
ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Antonio Lotti**, nato a Napoli il 30/7/76 (C.F.) e **Samatha Fusco**, nata a Caserta il 7/8/84 (CF);

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il rag. Angelo Farneti, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente Lotti la somma mensile di euro 1.400,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore e della figlia minore in base alle spese che il ricorrente ha quantificato



come necessarie per il sostentamento, mentre eventuali redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente FUSCO la somma mensile di euro 1.000,00 fino a quando la ricorrente occuperà l'immobile destinato alla liquidazione e, successivamente alla liberazione, la somma mensile di euro 1.390,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento della debitrice e della figlia minore in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento, mentre eventuali redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e nel pubblico registro automobilistico in relazione all'automobile FORD NUOVA FIESTA di proprietà di Samantha Fusco a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale la debitrice FUSCO e la figlia abitano, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 13 luglio 2022

Il Giudice

Antonella Rimondini

